



Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

Concorso per titoli e prova idoneativa per la copertura, con contratto a tempo indeterminato in regime di *part time* al 25%, di complessivi n. 105 posti di “*Agente Tecnico Esattore*”

Chiarimenti nn. 3-4-5-6-7-8 - Ulteriore comunicazione organizzativa

Chiarimento n. 3

Quesito

Sono pervenute richieste riguardo il requisito di cui all'art. 2 lett. d) del bando di concorso, che testualmente recita: “*abilitazione allo svolgimento delle mansioni di ‘agente tecnico esattore’ conseguita all’esito di corsi di formazione professionale satisfattivi dei requisiti di cui all’art. 3 lett. a) D.P.R.S. 11120 del 5 aprile 2005 o risultante da certificazione rilasciata da un Ufficio di collocamento o da un Centro per l’impiego*”.

Risposta

Proprio come recita l'art. 2 lett. d) del bando di concorso, l'abilitazione risulta:

- 1) dallo svolgimento con esito positivo di corsi di formazione professionale che hanno le caratteristiche di cui all'art. 3 lett. a) D.P.R.S. 11120/2005 (si tratta precisamente di “*corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da Enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3*”)

oppure

- 2) da certificazione rilasciata da un Ufficio di collocamento o da un Centro per l’impiego.

Da quanto sopra discende che un corso di formazione non avente le caratteristiche di cui all'art. 3 lett. a) D.P.R.S. 11120/2005 non rientra tra quelli indicati al punto 1) della presente risposta.

Si forniscono inoltre i seguenti chiarimenti circa la certificazione di cui al punto 2) della presente risposta.

Successivamente all’istituzione di corsi di formazione professionale aventi le caratteristiche sopra dette, lo svolgimento delle mansioni di agente tecnico esattore è stato precluso a chi non li avesse frequentati con esito favorevole.

Tuttavia, sono stati ritenuti abilitati allo svolgimento delle mansioni di agente tecnico esattore anche coloro i quali nel periodo precedente l’istituzione dei suddetti corsi avessero maturato un’esperienza quale agente tecnico esattore per una durata minima di 90 giorni nell’arco di un anno solare.

La certificazione rilasciata dall’Ufficio di collocamento o dal Centro per l’impiego ha ad oggetto tale esperienza lavorativa: pertanto, il possesso di tale certificazione (che, si ribadisce, riguarda un periodo precedente l’istituzione dei corsi di formazione professionale per agente tecnico esattore) abilita allo svolgimento delle mansioni di agente tecnico esattore.

Chiarimento n. 4

Quesito

Sono pervenute richieste riguardanti il novero dei titoli formativi rilevanti ex art. 9 del bando di concorso.

Risposta

L'art. 9 del bando di concorso precisa che *“sono valutabili la certificazione informatica e l'abilitazione allo svolgimento delle mansioni di agente tecnico esattore, purché conseguite in virtù di corsi di formazione soddisfattivi dei requisiti di cui all'art. 3 lett. a) D.P.R.S.11120 del 15 aprile 2005”*.

Non sono quindi valutabili esperienze formative diverse, come ad es. i corsi per O.S.A., O.S.S., o quelle dei c.d. *“cantieri-scuola”*.

Riguardo la certificazione informatica, è opportuno chiarire che non è sufficiente il mero possesso della stessa.

È necessario, invece, che la certificazione sia conseguita all'esito di corsi di formazione professionale. Nell'attestato devono risultare la durata e la tipologia del corso: se non sono presenti tali elementi, la certificazione non è valutabile.

La previsione del bando costituisce infatti applicazione dell'art. 3 D.P.R.S. 11120/2005, che attribuisce rilevanza (ai fini del punteggio) non al titolo in sé, ma al corso di formazione all'esito del quale il titolo è conseguito.

Ne deriva che non è sufficiente il conseguimento in sé della certificazione informatica, ma è necessario che derivi da corsi di formazione con determinati requisiti.

Chiarimento n. 5

Quesito

Perviene il quesito che di seguito si riporta.

Il potenziale candidato *“ [...] chiede a codesta amministrazione o al responsabile del procedimento se il trattamento del servizio sia di leva sia militare non sia motivo di discriminine verso le lavoratrici nate tra gli anni 60 -80 in quanto alla luce di motivi di discriminine il riconoscimento del tale servizio equiparato alla pari del servizio prestato in area professionale corrispondente a quello per cui si concorre?”*

1. *Le donne nate prima degli anni 1985 non potevano partecipare.*
2. *A partire 1986 il servizio era riservato a chi aveva un età compresa tra 18 e i 27 anni , quindi Queste lavoratrici venivano escluse per il superamento dei limiti di età [...] “.*

Risposta

La previsione del bando circa la valutabilità del servizio militare costituisce applicazione dell'art. 4 c. 3 del D.P.R.S. 11120/2005, a mente del quale *“il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quello del posto cui si concorre”*.

Si precisa tra l'altro che non risulta che il comma 3 predetto sia mai stato dichiarato illegittimo in sede giudiziale.

Chiarimento n. 6

Quesito

Sono pervenute richieste di chiarimento circa le modalità di verifica della documentazione prodotta dai candidati.

Risposta

Le domande di partecipazione e la relativa documentazione verranno esaminate dalla Commissione, la quale verrà nominata successivamente al termine di presentazione delle domande.

La Commissione procede ad esaminare la documentazione al fine di ammettere o meno l'istante alla prova idoneativa.

L'Amministrazione potrà procedere a verificare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta secondo quanto riportato nel bando di concorso e secondo quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente (si v., in particolare, l'art. 71 D.P.R. 445/2000).

Chiarimento n. 7

Quesito

Viene richiesto di chiarire come verranno valutate le frazioni di mese relativamente ai titoli di formazione e/o ai titoli di servizio.

Risposta

Sussistendo i presupposti per la valutabilità del titolo di formazione e/o del titolo di servizio, si ritiene che le frazioni di mese vadano valutate proporzionalmente: non vi è, infatti, disposizione che le ritenga non valutabili.

Si precisa in ogni caso che quanto sopra affermato costituisce mera interpretazione (non avente ovviamente valore di interpretazione autentica) degli artt. 3 e 4 del D.P.R.S. 11120 del 2005.

Chiarimento n. 8

Quesito

Pervengono richieste circa il significato del c.d. "lodevole servizio" di cui all'art. 9 del bando di concorso.

Risposta

Si tratta di un titolo di preferenza normativamente previsto e si ritiene sussistente quando vi sia un'apposita attestazione da parte dell'Amministrazione circa il fatto che il servizio sia stato svolto in modo, per l'appunto, "lodevole".

Si precisa che l'attestazione di "lodevole servizio" è diversa dall'attestazione di avere svolto il servizio "senza demerito".

L'attestazione di avere svolto il servizio senza demerito viene rilasciata a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione, che l'istante non è incorso in sanzioni disciplinari per l'attività lavorativa per la quale si chiede la predetta attestazione.

L'attestazione di “*lodevole servizio*” è invece un *quid pluris*: viene rilasciata dall'Amministrazione quando si ritiene che il servizio sia stato svolto in modo tale da risultare, per l'appunto, “*lodevole*”.

Ulteriore comunicazione organizzativa

Per ragioni logistiche, non sarà possibile fornire informazioni telefoniche ai numeri riportati sulla G.U.R.S. - Serie Concorsi - n. 6 del 25 marzo 2022 almeno fino al 13 aprile 2022.

Si invita pertanto chiunque desideri ricevere informazioni e chiarimenti ad inviare una e-mail all'indirizzo concorsoesattori@autostradesiciliane.it.

F.to
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Donatello Puliatti)



Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

Concorso per titoli e prova idoneativa per la copertura, con contratto a tempo indeterminato in regime di *part time* al 25%, di complessivi n. 105 posti di “*Agente Tecnico Esattore*”

Chiarimenti nn. 3-4-5-6-7-8 - Ulteriore comunicazione organizzativa

Chiarimento n. 3

Quesito

Sono pervenute richieste riguardo il requisito di cui all'art. 2 lett. d) del bando di concorso, che testualmente recita: “*abilitazione allo svolgimento delle mansioni di ‘agente tecnico esattore’ conseguita all’esito di corsi di formazione professionale satisfattivi dei requisiti di cui all’art. 3 lett. a) D.P.R.S. 11120 del 5 aprile 2005 o risultante da certificazione rilasciata da un Ufficio di collocamento o da un Centro per l’impiego*”.

Risposta

Proprio come recita l'art. 2 lett. d) del bando di concorso, l'abilitazione risulta:

- 1) dallo svolgimento con esito positivo di corsi di formazione professionale che hanno le caratteristiche di cui all'art. 3 lett. a) D.P.R.S. 11120/2005 (si tratta precisamente di “*corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da Enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3*”)

oppure

- 2) da certificazione rilasciata da un Ufficio di collocamento o da un Centro per l’impiego.

Da quanto sopra discende che un corso di formazione non avente le caratteristiche di cui all'art. 3 lett. a) D.P.R.S. 11120/2005 non rientra tra quelli indicati al punto 1) della presente risposta.

Si forniscono inoltre i seguenti chiarimenti circa la certificazione di cui al punto 2) della presente risposta.

Successivamente all’istituzione di corsi di formazione professionale aventi le caratteristiche sopra dette, lo svolgimento delle mansioni di agente tecnico esattore è stato precluso a chi non li avesse frequentati con esito favorevole.

Tuttavia, sono stati ritenuti abilitati allo svolgimento delle mansioni di agente tecnico esattore anche coloro i quali nel periodo precedente l’istituzione dei suddetti corsi avessero maturato un’esperienza quale agente tecnico esattore per una durata minima di 90 giorni nell’arco di un anno solare.

La certificazione rilasciata dall’Ufficio di collocamento o dal Centro per l’impiego ha ad oggetto tale esperienza lavorativa: pertanto, il possesso di tale certificazione (che, si ribadisce, riguarda un periodo precedente l’istituzione dei corsi di formazione professionale per agente tecnico esattore) abilita allo svolgimento delle mansioni di agente tecnico esattore.

Chiarimento n. 4

Quesito

Sono pervenute richieste riguardanti il novero dei titoli formativi rilevanti ex art. 9 del bando di concorso.

Risposta

L'art. 9 del bando di concorso precisa che *“sono valutabili la certificazione informatica e l'abilitazione allo svolgimento delle mansioni di agente tecnico esattore, purché conseguite in virtù di corsi di formazione soddisfattivi dei requisiti di cui all'art. 3 lett. a) D.P.R.S.11120 del 15 aprile 2005”*.

Non sono quindi valutabili esperienze formative diverse, come ad es. i corsi per O.S.A., O.S.S., o quelle dei c.d. *“cantieri-scuola”*.

Riguardo la certificazione informatica, è opportuno chiarire che non è sufficiente il mero possesso della stessa.

È necessario, invece, che la certificazione sia conseguita all'esito di corsi di formazione professionale. Nell'attestato devono risultare la durata e la tipologia del corso: se non sono presenti tali elementi, la certificazione non è valutabile.

La previsione del bando costituisce infatti applicazione dell'art. 3 D.P.R.S. 11120/2005, che attribuisce rilevanza (ai fini del punteggio) non al titolo in sé, ma al corso di formazione all'esito del quale il titolo è conseguito.

Ne deriva che non è sufficiente il conseguimento in sé della certificazione informatica, ma è necessario che derivi da corsi di formazione con determinati requisiti.

Chiarimento n. 5

Quesito

Perviene il quesito che di seguito si riporta.

Il potenziale candidato *“ [...] chiede a codesta amministrazione o al responsabile del procedimento se il trattamento del servizio sia di leva sia militare non sia motivo di discriminine verso le lavoratrici nate tra gli anni 60 -80 in quanto alla luce di motivi di discriminine il riconoscimento del tale servizio equiparato alla pari del servizio prestato in area professionale corrispondente a quello per cui si concorre?”*

1. *Le donne nate prima degli anni 1985 non potevano partecipare.*
2. *A partire 1986 il servizio era riservato a chi aveva un età compresa tra 18 e i 27 anni , quindi Queste lavoratrici venivano escluse per il superamento dei limiti di età [...] “.*

Risposta

La previsione del bando circa la valutabilità del servizio militare costituisce applicazione dell'art. 4 c. 3 del D.P.R.S. 11120/2005, a mente del quale *“il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quello del posto cui si concorre”*.

Si precisa tra l'altro che non risulta che il comma 3 predetto sia mai stato dichiarato illegittimo in sede giudiziale.

Chiarimento n. 6

Quesito

Sono pervenute richieste di chiarimento circa le modalità di verifica della documentazione prodotta dai candidati.

Risposta

Le domande di partecipazione e la relativa documentazione verranno esaminate dalla Commissione, la quale verrà nominata successivamente al termine di presentazione delle domande.

La Commissione procede ad esaminare la documentazione al fine di ammettere o meno l'istante alla prova idoneativa.

L'Amministrazione potrà procedere a verificare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta secondo quanto riportato nel bando di concorso e secondo quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente (si v., in particolare, l'art. 71 D.P.R. 445/2000).

Chiarimento n. 7

Quesito

Viene richiesto di chiarire come verranno valutate le frazioni di mese relativamente ai titoli di formazione e/o ai titoli di servizio.

Risposta

Sussistendo i presupposti per la valutabilità del titolo di formazione e/o del titolo di servizio, si ritiene che le frazioni di mese vadano valutate proporzionalmente: non vi è, infatti, disposizione che le ritenga non valutabili.

Si precisa in ogni caso che quanto sopra affermato costituisce mera interpretazione (non avente ovviamente valore di interpretazione autentica) degli artt. 3 e 4 del D.P.R.S. 11120 del 2005.

Chiarimento n. 8

Quesito

Pervengono richieste circa il significato del c.d. "lodevole servizio" di cui all'art. 9 del bando di concorso.

Risposta

Si tratta di un titolo di preferenza normativamente previsto e si ritiene sussistente quando vi sia un'apposita attestazione da parte dell'Amministrazione circa il fatto che il servizio sia stato svolto in modo, per l'appunto, "lodevole".

Si precisa che l'attestazione di "lodevole servizio" è diversa dall'attestazione di avere svolto il servizio "senza demerito".

L'attestazione di avere svolto il servizio senza demerito viene rilasciata a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione, che l'istante non è incorso in sanzioni disciplinari per l'attività lavorativa per la quale si chiede la predetta attestazione.

L'attestazione di “*lodevole servizio*” è invece un *quid pluris*: viene rilasciata dall'Amministrazione quando si ritiene che il servizio sia stato svolto in modo tale da risultare, per l'appunto, “*lodevole*”.

Ulteriore comunicazione organizzativa

Per ragioni logistiche, non sarà possibile fornire informazioni telefoniche ai numeri riportati sulla G.U.R.S. - Serie Concorsi - n. 6 del 25 marzo 2022 almeno fino al 13 aprile 2022.

Si invita pertanto chiunque desideri ricevere informazioni e chiarimenti ad inviare una e-mail all'indirizzo concorsoesattori@autostradesiciliane.it.

F.to
Il Responsabile del Procedimento
(*Dott. Donatello Puliatti*)